



**COMUNE DI BREGANZE**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVANTE PER ATTIVITÀ TECNICHE  
AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 18/02/2025

## INDICE

### CAPO I Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 – Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

### CAPO II Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### CAPO IV Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 17- Informazione e confronto

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori, di servizi e di forniture pubbliche. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### **Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche**

1. Gli oneri per le attività tecniche relative alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, comprensivo degli oneri della sicurezza, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. La quota dell'incentivo da riconoscere al personale dipendente è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'incentivo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e al presente Regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente o della centrale di Committenza, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - funzioni di responsabile unico del progetto - RUP;
  - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - redazione del progetto esecutivo;
  - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - predisposizione dei documenti di gara;
  - direzione dei lavori;
  - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - direzione dell'esecuzione;
  - collaudo tecnico-amministrativo;
  - regolare esecuzione;
  - verifica di conformità;
  - collaudo statico (ove necessario);
  - collaborazione nell'espletamento delle attività tecniche.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando i soggetti assegnatari delle attività elencate all'art. 2, comma 2 e i loro collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, di norma, ai criteri della rotazione nel rispetto dell'attività svolta da ciascuno e delle competenze richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti e i criteri di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, mediante rendiconto in apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 16.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
8. Qualora le attività elencate all'art. 2, comma 2, siano svolte dal Responsabile di Posizione Organizzativa (in Enti privi di dirigenza), ai fini dell'individuazione della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo, è sufficiente vi sia la dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione dei relativi documenti. In tale ipotesi gli eventuali collaboratori vengono indicati in sede di rendicontazione dal medesimo Responsabile di Posizione Organizzativa nelle schede di cui al precedente comma 7.

### **Art. 4**

#### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

### **Art. 5**

#### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
  - b) i lavori in amministrazione diretta.

c) tutti i lavori, servizi o forniture ove non sia stato preventivamente approvato un progetto e relativo quadro economico di spesa.

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

## **Art. 6**

### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura pari al 10 % della quota stabilita dall'art. 1, comma 3, lettera "a" (quindi 10% dell'80% del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento) e al 20% di quella stabilita dall'art. 1, comma 3, lettera "b" (quindi 20% del 20% del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento).

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale di committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale e a quella destinata dall'Ente alle finalità di cui al successivo art. 7, in proporzione alle quote indicate all'art. 1, comma 3, lettere a) e b).

## **Art. 7**

### **Quota del 20 per cento**

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata:

- dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 16.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II**

### **Incentivo per lavori**

## **Art. 8**

### **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

<b>Importo posto a base di gara</b>	<b>Misura complessiva dell'incentivo di cui</b>
-------------------------------------	-------------------------------------------------

	<b>all'art. 1, comma 2</b>
Fino a 2.000.000 euro	2,00%
Sul di più, fino a soglia di rilevanza europea	1,80%
Sul di più	1,60%

### **Art. 9**

#### **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

### **Art. 10**

#### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti ai diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecniche	Percentuale di ripartizione della quota di cui 1, comma 3, lettera a)		
	*Soggetto assegnatario dell'attività tecnica Quota 60%	**Collaboratore del soggetto assegnatario dell'attività tecnica Quota 40%	Totale
Responsabile unico del progetto - RUP	27%	18%	45%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,2%	0,8%	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1,8%	1,2%	3%
Redazione del progetto esecutivo	3%	2%	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0,6%	0,4%	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%	2%	5%
Predisposizione dei documenti di gara	15%	10%	25%
Direzione dei lavori	3%	2%	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i	3%	2%	5%

operativo/i, ispettore/i di cantiere)			
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1,2%	0,8%	2%
Collaudo tecnico-amministrativo	0,3%	0,2%	0,5%
Regolare esecuzione	0,3%	0,2%	0,5%
Verifica di conformità	0,3%	0,2%	0,5%
Collaudo statico	0,3%	0,2%	0,5%
<b>Totale</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

\*qualora il soggetto assegnatario dell'attività tecnica non disponga o non usufruisca di collaboratori, allo stesso, per la specifica attività, è riconosciuto il 100% della relativa percentuale di ripartizione.

\*\*nel caso in cui vengano individuati più collaboratori, la quota da riconoscere al collaboratore principale del soggetto assegnatario dell'attività tecnica scende al 30%. La restante quota pari al 10% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate; è possibile, quindi, l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure per le quali alcune attività non sono normativamente previste (es. affidamenti diretti).

### **CAPO III Incentivo per servizi e forniture**

#### **Art. 11 Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

<b>Importo posto a base di gara</b>	<b>Misura complessiva dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 2</b>
Fino a 2.000.000 euro	2,00%
Sul di più, fino a 5.382.000	1,80%
Sul di più	1,60%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti ai diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività tecniche	Percentuale di ripartizione della quota di cui 1, comma 3, lettera a)		
	*Soggetto assegnatario dell'attività tecnica Quota 60%	**Collaboratore del soggetto assegnatario dell'attività tecnica Quota 40%	Totale
Responsabile unico del progetto - RUP	25%	15%	40%
Predisposizione dei documenti di gara	15%	10%	25%
Direzione dell'esecuzione	15%	10%	25%
Verifica di conformità	5%	5%	10%
<b>Totale</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>

\*qualora il soggetto assegnatario dell'attività tecnica non disponga o non usufruisca di collaboratori, allo stesso, per la specifica attività, è riconosciuto il 100% della relativa percentuale di ripartizione.

\*\*nel caso in cui vengano individuati più collaboratori, la quota da riconoscere al collaboratore principale del soggetto assegnatario dell'attività tecnica scende al 30%. La restante quota pari al 10% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate; è possibile, quindi, l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure per le quali alcune attività non sono normativamente previste (es. affidamenti diretti).

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Art. 13**

##### **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (vedi sentenza n. 10222 del 28.05.2020 della Corte Cassazione – Sez. Lavoro civile).

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 16.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

#### **Art. 14**

##### **Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

#### **Art. 15**

##### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure **per l'affidamento di lavori** si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino **dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori**, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora **in fase di realizzazione dell'opera** non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante **l'affidamento di contratti di servizi e forniture** si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei **ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture**, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

6. Le penalità di cui sopra non trovano applicazione in tutti i casi in cui l'incremento dei tempi e dei costi non sia direttamente imputabile alle attività tecniche assegnate al personale o alle scelte di quest'ultimo.

<b>Tipologia incremento</b>	<b>Misura dell'incremento</b>	<b>Riduzione incentivo</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale*	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale*	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale*	50 %
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo del quadro economico	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo	40%

	del quadro economico	
	Oltre al 40% dell'importo del quadro economico	60%

\*per tempo contrattuale si intende quello contrattualizzato, maggiorato da eventuali sospensioni o proroghe.

### **Art. 16**

#### **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente oppure dal Segretario comunale per evitare eventuali conflitti di interesse, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, mediante apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, al termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
  - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
  - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
  - i tempi previsti e i tempi effettivi;
  - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

### **Art. 17**

#### **Informazione e confronto**

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.